

## CARTA EXTRACORPORATE VISA

### ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA OFFERTE ESCLUSIVAMENTE AI TITOLARI

- **INFORMAZIONI VARIE**

- Possibilità di ottenere informazioni di vario genere burocratiche, turistiche, legali, ecc.

- **INFO CAR**

- Possibilità di ottenere assistenza in caso di necessità dell'auto aziendale.

- **IMPORTANTE**

- Per ricevere supporto e rimborsi in caso di incidente/guasto dell'automobile, non prenda iniziative personali: si rivolga subito alla Centrale Operativa e sarà puntualmente assistito.

- Legga il contratto che segue, con particolare attenzione all'art. 18 - obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

**Legga attentamente il contratto che segue per conoscere nel dettaglio i contenuti delle protezioni e godere di tutti i vantaggi a lei riservati.**

**Visiti il sito [www.extrabanca.eu](http://www.extrabanca.eu) per approfondire ed essere sempre informato sul mondo di Extrabanca.**

## DEFINIZIONI

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di Assicurazione.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè il titolare della carta di pagamento.
<b>Carte di Pagamento</b>	Tutte le carte di credito, debito e prepagate emesse e distribuite, anche tramite Extrabanca, da Iccrea Banca S.p.A., disciplinate dai relativi regolamenti che sono parte integrante della presente polizza.
<b>Collocatore</b>	La Banca che colloca le carte di pagamento emesse da Iccrea Banca Spa
<b>Compagnia di Assicurazione</b>	BCC Assicurazioni S.p.A. (chiamata anche Società).
<b>Contraente</b>	Iccrea Banca S.p.A..
<b>Documento di trasporto</b>	Il titolo di viaggio, acquistato dal Titolare e rilasciato dal Vettore, che dà diritto ad effettuare il Viaggio.
<b>Estratto conto</b>	Il documento inviato al Titolare, sul quale sono indicate le operazioni effettuate con la Carta Di pagamento. Qualunque altro documento, anche in formato elettronico, rilasciato da Iccrea Banca, che attesti le transazioni avvenute con la carta di pagamento.
<b>Franchigia</b>	Importo che per ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Furto</b>	E' il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Furto con destrezza (o borseggio)</b>	La fattispecie è prevista dal codice penale agli artt. 624 e seguenti. È il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e destrezza di mano, sia su cose che siano indosso al derubato sia su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione dello stesso, presente e normalmente vigilante.
<b>Furto con strappo (o scippo)</b>	È il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
<b>Polizza</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia.
<b>Rapina</b>	E' il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, commesso

da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto**

La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro**

Il fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Titolare**

L'Intestatario della carta di pagamento.

**Veicolo**

Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarozzetta che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e altezza superiore a m. 2,80; motociclo di oltre 50cc. immatricolato in Italia.

**Vettore**

Società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.

**Viaggio**

Lo spostamento dell'Assicurato dalla propria Residenza e/o il soggiorno, organizzato nei termini e con le modalità previste dal contratto di viaggio.

# NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE

## Art.1 - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

- a) BCC Assicurazioni S.p.a., Società del gruppo Cattolica Assicurazioni
- b) Sede legale e sede sociale in Italia, Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano (Italia)
- c) Telefono 02466275 - Fax 0221072250, sito internet [www.bccassicurazioni.com](http://www.bccassicurazioni.com), e-mail: [info@bccassicurazioni.bcc.it](mailto:info@bccassicurazioni.bcc.it).
- d) Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996. Registro delle Imprese di Milano n. 02652360237. E' iscritta all'albo Imprese ISVAP n. 1.00124, Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 11,764 milioni di euro (capitale sociale: 14,448 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 3,927 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 2,37 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## Art.2 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**BCC Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazioni –  
Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo**  
Via Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)  
Fax: 02/21072280  
E-mail: [reclami@bccassicurazioni.bcc.it](mailto:reclami@bccassicurazioni.bcc.it)

Indicando i seguenti dati:

- Nome, cognome, indirizzo completo dell'Assicurato;
- Numero della polizza e nominativo del Contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'Assicurato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio dell'Assicurato, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito [http://ec.europa.eu/internal-market/fin services-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal-market/fin services-retail/finnet/index_en.htm)

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

### **Art.3 - ARBITRATO**

Per la risoluzione delle controversie relative alla valutazione del danno è previsto il ricorso all'Arbitrato.

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

**AVVERTENZA:** Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## **Art.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie, meglio descritte nella sezione Assistenza.

Sono assicurati tutti i titolari della carta di pagamento Carta ExtraCorporate VISA emessa da ICCREA Banca.

## **Art.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.

## **Art. 3 - DURATA DELLA POLIZZA E TACITA PROROGA**

La presente polizza ha la durata di anni 1 (uno), più eventuale rateo, e alla scadenza si prorogherà per un anno e così successivamente, salvo disdetta mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza medesima.

La polizza ha effetto il 01/01/2011 e termina il 01/01/2012.

## **Art.4 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di sessanta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. La Società può disdettare, previo consenso del Contraente, anche singoli assicurati, ferma restando la validità della polizza.

## **Art.5 - EFFETTO E CESSAZIONE DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI**

Nei confronti dei titolari di carte di pagamento già esistenti, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza e termina alle ore 24 della data di scadenza annuale della polizza stessa.

Nei confronti dei titolari di carte di pagamento sottoscritte durante l'annualità assicurativa, la garanzia avrà effetto dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della carta di pagamento stessa e terminerà alle ore 24 della data di scadenza annuale della polizza.

In caso di disdetta o revoca della carta di pagamento avvenute durante l'annualità assicurativa, la garanzia cesserà alle ore 24 del giorno precedente la disdetta o revoca stesse, senza alcun rimborso di premio.

#### **Art.6 - LIQUIDAZIONE E CALCOLO DEL PREMIO**

Non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico del titolare della carta. Il costo della polizza è sostenuto interamente dal contraente.

#### **Art.7 - ELENCO DEGLI ASSICURATI**

Ai fini dell'individuazione di ogni Assicurato e del calcolo del premio, il Contraente, su richiesta della Società, si impegna a mettere a disposizione nella propria Sede la documentazione atta a dimostrare l'effettiva titolarità dell'Assicurato medesimo alla fruizione della polizza in quanto titolare della carta di pagamento oggetto della copertura assicurativa. I nominativi restano di esclusiva proprietà del Contraente che, nel metterli a disposizione della Società, la vincola al segreto professionale ed alla non divulgazione per qualsiasi uso.

#### **Art.8 - LIMITI TERRITORIALI**

##### **PER LA SEZIONE ASSISTENZA**

La presente assicurazione è valida in tutti i paesi aderenti al complesso delle convenzioni internazionali delle carte di pagamento oggetto della garanzia.

##### **PER LA SEZIONE INFO CAR**

La presente assicurazione è valida in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

#### **Art.9 - FORO COMPETENTE**

Foro esclusivo per qualsivoglia controversia inerente il presente contratto è quello di Roma.

#### **Art.10 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art.11 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

In caso di esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio, stipulate sia dall'Assicurato che da terzi, la presente assicurazione si intende operante per la sola parte di danno eventualmente non indennizzata e rimasta pertanto a carico dell'Assicurato medesimo.

#### **Art.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

# NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

## Art.13 – CONDIZIONI GENERALI

### 1. INFORMAZIONI

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni telefoniche relative a:

#### ■ Informazioni burocratiche

Relative al rilascio di:

Certificati (casellario giudiziario, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, residenza, stato di famiglia e simili);

Documenti personali (carta identità, passaporto, patente);

Pratiche automobilistiche (passaggio di proprietà, revisioni auto/moto, carta circolazione e simili).

#### ■ Informazioni turistiche

Relative a:

Informazioni su burocrazia turistica (documenti, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, rappresentanze italiane all'estero);

Informazioni e consigli su situazione sanitaria nel Paese di destinazione;

Informazioni e consigli su situazione climatica nel Paese di destinazione;

Informazioni sui luoghi di soggiorno e sui percorsi di viaggio (strada più veloce, strada più panoramica, distanze chilometriche in Italia);

Informazioni su alberghi e ristoranti in Europa;

Informazioni ed orari di trasporto (aerei, treni, traghetti, pullmans);

Informazioni su pensioni per cani e gatti.

#### ■ Informazioni sul traffico in Italia

Relative a:

Situazione della viabilità in Italia delle Autostrade, Tangenziali, Bretelle, Strade urbane ed Extraurbane;

Segnalazione di Stazioni di Servizio, Autogrill, Motel e di Officine meccaniche in Autostrada.

#### ■ Informazioni legali



Relative a:

Abitazioni (contratto di locazione, normative legali e fiscali del contratto di locazione, compravendita di immobili);

Successioni (disposizioni generali, successione legittima, successione testamentaria);

Assicurazioni (modalità di denuncia sinistri RCA).

#### ■ Informazioni fiscali

Relative a:

Modalità di compilazione del modello dichiarazione dei redditi delle Persone fisiche ed obblighi inerenti;

Modalità di compilazione della dichiarazione e del modulo di versamento I.C.I. ed obblighi inerenti;

Materia di I.V.A. (scadenze dei versamenti e della dichiarazione, termini di registrazione dei documenti);

Informazioni scolastiche su strutture pubbliche;

Relative a istituti scolastici dal livello di scuola materna a quello universitario.

#### ■ Informazioni meteo in Italia

Relative a:

Condizioni meteorologiche, nuvolosità, precipitazioni, vento, neve, nebbia.

Potrà telefonare alla Centrale Operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00 escluso i festivi infrasettimanali. La risposta della Centrale Operativa potrà essere immediata oppure, se necessario, la Centrale Operativa provvederà ad approfondire l'argomento e fornire la risposta stesa nel più breve tempo possibile e comunque entro il giorno lavorativo seguente.

## 2. INFO CAR

Il titolare della carta che utilizzi un'auto della flotta aziendale allo stesso assegnata, in caso di necessità di riparazioni sia di natura meccanica che di carrozzeria quando si trovi fuori dal Comune dove ha sede l'azienda proprietaria del veicolo e/o dove ha sede la filiale nella quale il titolare presta servizio, potrà richiedere attraverso la Centrale Operativa di essere indirizzato presso la carrozzeria/officina meccanica convenzionata più vicina per l'ottimizzazione di:

- Qualità della prestazione (Certificazione scritta);
- Contenimento dei costi della riparazione (Authority di Meccanica + Authority di Carrozzeria)

**La Società rimborserà entro il limite massimo di Euro 150,00, per le spese sostenute per la riparazione, con il massimo di un intervento l'anno.**

#### **Art.14 - ESCLUSIONI**

Non sono presenti esclusioni.

#### **Art.15 - TIPOLOGIE CARTE DI PAGAMENTO ASSICURATE**

A decorrere dal 01/01/2011 si intendono comprese in garanzia tutte le carte di pagamento ExtraCorporate Visa in regolare corso di validità, cioè attivate, ovvero consegnate e regolarmente funzionanti.

#### **Art.16 - VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione di cui all'Art.13 è operante quando l'evento assicurato si verifichi durante la validità della copertura assicurativa.

#### **Art.17 - FORMA DELLA GARANZIA**

Per la garanzia Info Car l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 C.C.

#### **Art.18 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Le prestazioni non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato, o chi per esso, non si sia rivolto alla Centrale Operativa al momento del Sinistro ovvero appena possibile e comunque entro 3 giorni. **Di conseguenza per ottenere la fornitura delle prestazioni previste, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono, la Centrale Operativa.**

Le prestazioni della Centrale Operativa saranno erogate per il tramite dei seguenti numeri telefonici [in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno]:

- numero verde **800-053 088**;

Oppure dall'estero

- numero **+39 015 2559591**.

e comunicare:

- **le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico nonché il numero della carta di pagamento;**
- **l'indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata.**